REGOLAMENTO BULLISMO E CYBERBULLISMO

APPROVATO CON DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DELL'08/09/2023

Il presente Regolamento è da intendersi come parte integrante del vigente Regolamento di Istituto

Sommario

1. *IL SIGNIFICATO DI QUESTO REGOLAMENTO* 30
2. *CHE COS'E' IL BULLISMO?* 30
3. *CHE COS'E' IL CYBERBULLISMO?*..... 31
4. *RIFERIMENTI LEGISLATIVI*..... 32
5. *RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE* 33
6. *L'INTERVENTO DELLA SCUOLA IN CASI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO* 34
7. *SCHEMA DELLE PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO* 35
8. *SANZIONI DISCIPLINARI* 36

1. IL SIGNIFICATO DI QUESTO REGOLAMENTO

A scuola gli studenti apprendono, vivono occasioni di crescita intellettuale, di maturazione, di acquisizione di consapevolezza critica e di responsabilità e si confrontano con le difficoltà, la fatica, gli errori, le relazioni con i pari e i momentanei insuccessi.
Pertanto, le relazioni e il clima scolastico influenzano la qualità della vita di scolari/alunni/studenti e la loro percezione del benessere e della salute.

La scuola, in collaborazione con la famiglia e con le agenzie educative presenti sul territorio, ha il compito di educare e di vigilare affinché tutti gli scolari/alunni/studenti possano vivere serenamente il loro processo di crescita e di apprendimento. Per tale motivo essa pone in atto misure sia educative e formative sia specifiche norme di comportamento e sanzioni conseguenti, per arginare ed eliminare ciò che mina il benessere dei singoli scolari/alunni/studenti.

Il Patto Educativo di Corresponsabilità e il seguente **Regolamento sul bullismo e il cyberbullismo** sono strumenti ed espressioni di tale volontà. In particolare, questo Regolamento risponde alle *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo* delineate dalla **Legge del 29 maggio 2017, n. 71**, entrata in vigore il 18 giugno 2017 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 2017.

2. CHE COS'E' IL BULLISMO?

Per **bullismo** si intendono tutte quelle azioni di prevaricazione e sopruso, reiterate nel tempo, messe in atto da parte di un bambino/adolescente, definito "bullo" (o da parte di un gruppo), nei confronti di un altro bambino/adolescente percepito come più debole, cioè la "vittima".

Nel bullismo si identificano le figure e i comportamenti del **bullo**, quelli della **vittima** e anche di chi assiste, gli **osservatori**.

Il bullo è, in genere, più forte e più popolare della media dei coetanei, ha un forte bisogno di potere e di autoaffermazione, ha difficoltà nell'autocontrollo e nel rispettare le regole; è spesso aggressivo non solo verso i coetanei, ma anche verso gli adulti (genitori e personale scolastico); considera la violenza come un mezzo per ottenere vantaggi ed acquisire prestigio; ha scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e non mostra sensi di colpa. Il comportamento del bullo è spesso rafforzato dal gruppo dei **bulli gregari** (o bulli passivi), che offrono il loro sostegno al bullo anche senza intervenire direttamente.

La **vittima passiva** subisce prepotenze, appare più debole rispetto ai coetanei e al bullo in particolare, si mostra ansiosa ed insicura, manifesta una bassa autostima. A scuola tende ad isolarsi dal gruppo di coetanei e difficilmente intesse relazioni significative con il gruppo dei pari. Tende a minimizzare o a negare l'esistenza del problema ed accetta passivamente quanto le accade.

La **vittima provocatrice** richiede l'attenzione o l'interesse del bullo attraverso comportamenti fastidiosi o provocatori e spesso viene trattata negativamente dall'intero gruppo.

Gli osservatori, nella maggior parte dei casi, non intervengono per paura di diventare nuove vittime del bullo o per semplice indifferenza.

Il bullismo si manifesta in presenza dei seguenti requisiti:

- **condivisione** dello stesso ambiente scolastico da parte dei protagonisti;
- **intenzionalità** nelle prepotenze, nelle molestie o nelle aggressioni messe in atto dal bullo al fine di acquisire vantaggi (estorcere favori o denaro, acquisire prestigio e/o gratificazione);
- **pianificazione** della scelta della vittima tra i compagni più timidi ed isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni o della supervisione dell'adulto;
- **reiterazione nel tempo** delle azioni di bullismo;
- **squilibrio di potere** tra chi compie l'azione e chi la subisce;
- **incapacità della vittima di difendersi**;
- **rigidità** dei ruoli di bullo e vittima;
- **paura** di ulteriori ritorsioni: si preferisce subire in silenzio sperando che tutto passi.

In base a tali requisiti, il fenomeno può assumere forme differenti:

- **bullismo diretto**: comprende attacchi espliciti nei confronti della vittima e può essere di tipo ***fisico o verbale*** (calci, pugni, furti di oggetti, derisione, critica, provocazione, svalutazione, umiliazione, accuse, ecc. con l'intenzione di creare forte disagio alla vittima, ferendola nei sentimenti, ***bullismo psicologico***); danneggiamento di materiali, estorsione di denaro (***bullismo strumentale***);
- **bullismo indiretto**: danneggia la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, attraverso l'esclusione dal gruppo, l'isolamento, la diffusione di pettegolezzi e scolari/alunni/studenti e sul suo conto (***bullismo sociale***), rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima (***bullismo manipolativo***).

3. CHE COS'E' IL CYBERBULLISMO?

Il **fenomeno del cyberbullismo** viene così definito dalla Legge 29 maggio 2017, n. 71 "*qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo"* (art.1).

Questa forma di bullismo (***bullismo elettronico***) esercitata a distanza attraverso strumenti informatici (*e-mail, sms, whatsapp, chat, blog, siti internet, immagini o video diffusi in rete…*), si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall'anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Alcune particolari caratteristiche differenziano il cyberbullismo dal bullismo tradizionale:

- **anonimato**: spesso il bullo si nasconde dietro nomi falsi, nickname, pensando di non poter essere scoperto;
- **assenza di relazione** tra vittima e bullo: per chi subisce le molestie è ancora più difficile difendersi,

perché molto spesso le vittime non riescono neppure a individuare chi è il bullo;

- **mancanza di feedback emotivo**: il cyberbullo, non vedendo le reazioni della vittima ai suoi comportamenti, non è mai totalmente consapevole del danno che arreca, questo lo rende più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo;
- **spettatori infiniti**: le persone che possono assistere ad episodi di cyberbullismo sono potenzialmente illimitate. La diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito.

Rientrano nel cyberbullismo le seguenti situazioni:

- ***Flaming***: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- ***Harassment***: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- ***Cyberstalking***: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- ***Denigrazione***: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet… di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- ***Outing estorto***: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato e in un clima di fiducia- e pubblicazione delle stesse;
- ***Impersonificazione***: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo account messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- ***Esclusione***: estromissione intenzionale dall'attività on line;
- ***Sexting***: invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

4. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

ll bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "*Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo*";
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "*Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*";
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "*Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali*";
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "*Statuto delle studentesse e degli studenti*" e "*Patto di Corresponsabilità*";

- dalle *Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo*, MIUR aprile 2015;
- dagli artt. 581-582-595-610-612-635 (ed altre fattispecie) del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2046-2047-2048-2051 del Codice Civile;
- dagli artt. 331-332-333 del Codice di Procedura Penale;
- dalla legge 29 maggio 2017, n. 71, "*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo*";
- dalle *Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.* MIUR, ottobre 2017.
- dalle nuove *Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.* MIUR, gennaio 2021

5. RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- **individua**, attraverso il Collegio dei Docenti, un referente del bullismo e cyberbullismo e un'equipe antibullismo da esso coordinata;
- **coinvolge**, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica;
- **prevede**, all'interno del PTOF, corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata;
- **promuove** sistematicamente azioni di sensibilizzazione verso i fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo scolari/alunni/studenti, docenti, genitori ed esperti;
- **favorisce** la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- **prevede** azioni educative e culturali rivolte agli studenti, ai fini dell'acquisizione delle competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

IL REFERENTE DEL "BULLISMO E CYBERBULLISMO"

- **promuove** la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, scolari/alunni/studenti e tutto il personale;
- **coordina**, con il supporto dell'equipe antibullismo, le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e scolari/alunni/studenti;
- **si rivolge** a partner esterni alla scuola per realizzare sia progetti di prevenzione, sia progetti di formazione e recupero per i soggetti coinvolti;
- **cura** rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet, la "*Safer Internet Day*".

IL COLLEGIO DOCENTI

- **promuove** scelte educative e didattiche, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la

prevenzione del fenomeno.

IL TEAM DOCENTI / IL CONSIGLIO DI CLASSE

- **pianifica** attività didattiche e/o integrative per un coinvolgimento attivo e collaborativo degli scolari/alunni/studenti;
- **approfondisce** tematiche utili alla riflessione e alla maturazione dei valori di convivenza civile;
- **favorisce** un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie;
- **propone** progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

IL DOCENTE

- **intraprende** azioni congruenti con i propri scolari/alunni/studenti;
- **valorizza** modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione adeguati al livello di età degli scolari/alunni/studenti.

I GENITORI

- **partecipano** attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalla scuola, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- **sono attenti** ai comportamenti dei propri figli;
- **vigilano** sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti;
- **conoscono** le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- **conoscono** i diritti e i doveri degli scolari/alunni/studenti definiti nel Regolamento d'Istituto;
- **conoscono** le sanzioni previste dal Regolamento di disciplina nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

GLI SCOLARI/ALUNNI/STUDENTI

- **sono coinvolti** nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- **imparano a rispettare** le regole basilari della *netiquette*;
- **sono consapevoli** che la divulgazione di eventuale materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

6. L'INTERVENTO DELLA SCUOLA IN CASI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

Fino al compimento dei 14 anni, i ragazzi non sono responsabili penalmente delle loro azioni, qualora commettano reati; in primis saranno i genitori a rispondere delle condotte illegali e a farsi carico degli eventuali addebiti penali e amministrativi. **Dai 14,** i ragazzi possono essere direttamente responsabili penalmente delle loro azioni, qualora un Giudice Minorile li valuti come sufficientemente maturi per esprimere una capacità di intendere e di volere assimilabile a quella adulta.

Ai sensi della formulazione della Legge n. 26 aprile 1990 n. 86, **la qualità di pubblico ufficiale va attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali e paritarie**, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi. In relazione alla qualità di pubblico ufficiale, **l'insegnante ha l'obbligo di riferire eventuali fatti reato in danno o ad opera di minori**.

La scuola adotta sanzioni disciplinari che tendono alla rieducazione ed al recupero degli scolari/alunni/studenti. In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori.

7. SCHEMA DELLE PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO

Quando si viene a conoscenza di un atto configurabile come bullismo o cyberbullismo ne consegue l'informazione immediata al Dirigente Scolastico.
Come detto in precedenza, a fenomeni di bullismo o cyberbullismo è spesso collegata la commissione di veri e propri reati procedibili d'ufficio (es. *minaccia, lesione personale, stalking/atti persecutori, istigazione al suicidio, estorsione, violenza privata, sostituzione di persona, prostituzione minorile, delitti "sessuali"*) dei quali il Dirigente Scolastico non può omettere denuncia all'Autorità Giudiziaria.

La scelta dell'Istituto di **vietare l'utilizzo di smartphone e/o tablet durante il tempo scuola**, fatta eccezione in casi in cui sia concessa l'autorizzazione da parte del personale della scuola per fini didattico-educativi, secondo quanto previsto dall'art.16, Titolo II del Regolamento d'Istituto: *Divieti*, aiuta a contenere la viralizzazione di contenuti nocivi per i ragazzi.

PRIMA FASE: analisi e valutazione dei fatti

Soggetto responsabile: coordinatore di classe/insegnante di classe.
Altri soggetti coinvolti: Referente Bullismo/Cyberbullismo, eventuali altri educatori:

- Comunicazione al Dirigente Scolastico.
- Raccolta di informazioni sull'accaduto.
- Colloqui con gli attori principali, i singoli, il gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista. In questa fase *è importante astenersi dal formulare giudizi*; è piuttosto necessario *creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto* che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro.
- Raccolta di prove e documenti: quando è successo, dove, con quali modalità.
- Redazione di un verbale.

SECONDA FASE: risultati sui fatti oggetto di indagine

Se i fatti sono confermati ed esistono prove oggettive si procede con le azioni ed i provvedimenti previsti dalla TERZA FASE.
Se i fatti non sono configurabili come bullismo e cyberbullismo non si interviene in modo specifico.

TERZA FASE: azioni e provvedimenti

- Convocazione formale delle famiglie e degli attori coinvolti.
- Relazione sintetica dell'incontro con le famiglie.
- Convocazione straordinaria del Consiglio di classe/interclasse per scegliere l'opportuno provvedimento sanzionatorio, secondo quanto previsto dal Regolamento di disciplina allegato al presente documento, e per valutare un intervento personalizzato con l'ausilio eventuale di un esperto esterno (obiettivi: sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, aumento della positività, evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione).
- Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque

inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti, si procederà alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

NB. *Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore.*

QUARTA FASE: percorso educativo e monitoraggio

I docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti:

- si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto;
- provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

SANZIONI DISCIPLINARI

INFRAZIONE	**SANZIONE**
Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti; atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti, a deriderli e ad escluderli.	**Primo episodio**: nota disciplinare con riduzione di 1 punto del voto di condotta rispetto al livello di partenza e comunicazione ufficiale alla famiglia. **Al secondo episodio**: sospensione da 1 a 10gg. e comunicazione ufficiale alla famiglia con obbligo di frequenza.
INFRAZIONE Ricorso alla violenza all'interno di una discussione/atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui; utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui; propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone.	**SANZIONE** **Al primo episodio**: sospensione da 1 a 5 gg. e comunicazione ufficiale alla famiglia con obbligo di frequenza; **Dal secondo episodio**: sospensione da 5 a 15 gg con obbligo di frequenza e comunicazione ufficiale alla famiglia.

Il Dirigente Scolastico
dr.ssa Francesca Arena
documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa